



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 4176/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e I

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, numero 328" (Reg.Gen.n.444)

Ad iniziativa del consigliere Alessandrina Lonardo.
Depositata il 18 marzo 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare per l'esame.
I Commissione consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

25 MAR. 2009

IL PRESIDENTE

Alessandrina Lonardo



Consiglio Regionale della Campania

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1
(Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza)

1. Il presente capo disciplina il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, di seguito denominate "Istituzioni", aventi sede legale in Campania, al fine di:

- a) consentirne la trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, di seguito denominate "Aziende", o in associazioni o fondazioni di diritto privato senza scopo di lucro, di seguito denominate "associazioni o fondazioni", nel rispetto delle finalità statutarie e delle tavole di fondazione assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- b) assicurare la compiuta partecipazione delle Aziende e delle associazioni o fondazioni che operano nel campo socio assistenziale alla programmazione ed all'attuazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali;
- c) prevedere l'estinzione delle Istituzioni inattive e di quelle che hanno esaurito gli scopi statutari o le cui finalità non siano più conseguibili.

2. La Regione con regolamento da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente testo di legge.

3. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
(Trasformazione delle Istituzioni)


1. Le istituzioni sono tenute a trasformarsi in aziende o in fondazioni o associazioni senza scopo di lucro e ad adeguare i propri statuti al dettato della presente legge nel rispetto delle tavole di fondazione e degli originari scopi statutari. La trasformazione deve avvenire entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania del Regolamento di attuazione delle disposizioni del presente capo, pena la nomina di un commissario che vi provvede in via sostitutiva.
2. Sono tenute a trasformarsi in aziende le istituzioni già amministrate dagli Enti comunali di assistenza o in queste concentrate e quelle che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali.
3. Sono escluse dall'obbligo di trasformazione in Azienda le istituzioni:
 - a) la cui entità di patrimonio ed il cui volume di bilancio non superi l'importo di € 55.000,00;
 - b) inattive nel campo sociale da oltre due anni;
 - c) che hanno esaurito le finalità statutarie o le cui finalità statutarie non siano più conseguibili;
 - d) che operano in settori diversi da quello assistenziale.
4. La Regione con Regolamento da approvarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce i parametri che consentono la trasformazione delle istituzioni in aziende in relazione alla tipologia dei servizi offerti, al bacino di utenza, alla consistenza patrimoniale ed al volume di bilancio.
5. L'Azienda a cui è stata inibita la trasformazione per i motivi al comma 3 lettere a) e b) può presentare alla Regione nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un piano di risanamento, anche mediante la fusione con altre istituzioni tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. Trascorsi 180 giorni e ove il piano non abbia avuto attuazione si promuove lo scioglimento dell'istituzione, prevedendo la destinazione del patrimonio prioritariamente in forme di altre istituzioni del territorio o dei Comuni territorialmente competenti con finalità nel campo dei servizi sociali.
6. Le Istituzioni già amministrate dagli Enti Comunali di Assistenza o in questi concentrate, qualora non siano in possesso dei requisiti per la trasformazione in Azienda, sono estinte ai sensi dell'articolo 6.
7. I Conservatori che non hanno scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, gli eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, le confraterie, le congreghe, le congregazioni ed altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in Enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica dei requisiti. Tali Istituzioni, a seguito della presentazione della delibera di trasformazione, acquistano la personalità giuridica di diritto privato mediante



Consiglio Regionale della Campania

l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

8. Le aziende, le associazioni e le fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. Tali Enti subentrano nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive delle Istituzioni dalle quali derivano.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale)

1. Le Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante l'erogazione, ad Enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine, (ed hanno natura originariamente pubblica) possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi, trasformarsi in Aziende in presenza dei requisiti patrimoniali previsti dalla presente legge. A tal fine adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo prevedendo, in particolare, l'erogazione diretta di servizi socio assistenziali.

2. Le Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale che non possono trasformarsi in Azienda ai sensi del comma 1, deliberano la propria trasformazione in associazioni o fondazioni a prescindere dal possesso dei requisiti che consentono tale trasformazione.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 che deliberano di trasformarsi in associazioni o fondazioni e quelle di cui al comma 2 acquistano la personalità giuridica di diritto privato, a seguito della presentazione della delibera di trasformazione, mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Istituzioni che operano nel settore scolastico)

1. Le Istituzioni che operano esclusivamente nel settore scolastico deliberano la propria trasformazione in fondazione o associazione, a prescindere dalla loro natura originaria, ed acquistano la personalità giuridica di diritto privato, a seguito della presentazione della delibera di trasformazione, mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.

2. Le Istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico e svolgono direttamente attività assistenziali possono trasformarsi in Azienda o in associazione o fondazione nel rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5
(Fusione)

1. Al fine di consentire la trasformazione, entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, in Azienda o in associazione o fondazione, le Istituzioni attive, la cui entità patrimoniale ed il cui volume di bilancio non superi € 55.000,00, deliberano, entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del regolamento di attuazione, la fusione con una o più Istituzioni. Possono fondersi le Istituzioni che operano nel medesimo ambito territoriale.

2 La fusione è deliberata dagli organi di amministrazione delle singole Istituzioni nel rispetto delle finalità istituzionali previste dagli originari statuti.

3. Le deliberazioni degli organi di amministrazione concernenti la fusione sono trasmesse alla Giunta regionale unitamente all'istanza di trasformazione ed alla documentazione richiesta dal regolamento di attuazione di cui all'art. 2, comma 1.

4. Gli atti che dispongono la fusione sono esenti da imposte e tasse di competenza regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6
(Estinzione)

1. Le Istituzioni inattive nel campo sociale da almeno due anni, quelle che hanno esaurito le finalità statutarie ovvero le cui finalità statutarie non siano più conseguibili, quelle di cui all'articolo 5 che non procedano alla fusione, nonché le Istituzioni già amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza o in questi concentrate che non possono trasformarsi in Azienda, sono estinte con decreto del presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale.

2. L'estinzione può essere proposta dai seguenti soggetti:

- a) l'organo di amministrazione delle Istituzioni;
- b) il Comune nel cui territorio l'Istituzione ha sede legale;
- c) il Comune nel cui territorio trovasi, in tutto o in parte, il patrimonio immobiliare dell'Istituzione;
- d) il Comune nel cui territorio l'Istituzione svolge o ha svolto la parte prevalente della sua attività;
- e) la Giunta regionale.

3. La proposta di estinzione è comunicata, a cura del soggetto proponente, agli altri soggetti di cui al comma 2, per il competente parere, obbligatorio ma non vincolante, ed è successivamente trasmessa al Presidente della Giunta regionale che la dispone previa deliberazione della Giunta regionale adottata agli esiti della verifica della sussistenza delle circostanze che la giustificano. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della proposta, decorso inutilmente il quale si intendono favorevolmente espressi.

4. L'estinzione può essere, altresì, proposta dalla Giunta regionale con le modalità indicate dal comma 3.

5. L'Organo di Amministrazione dell'Istituzione mediante l'atto deliberativo con cui propone l'estinzione, o comunque entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di estinzione, provvede a:

- a) rilevare la consistenza patrimoniale desunta dagli inventari, dalle iscrizioni catastali o ipotecarie o da trascrizioni sui registri immobiliari;
- b) effettuare la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;
- c) effettuare la ricognizione del personale dipendente di ruolo e non di ruolo mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la categoria di appartenenza, il trattamento giuridico ed economico;
- d) trasmettere copia dell'ultimo conto consuntivo approvato.



Consiglio Regionale della Campania

6. In caso di inadempienza, anche parziale, da parte dell'organo di amministrazione dell'Istituzione o di vacanza dell'organo amministrativo, la Regione nomina un commissario che vi provvede in via sostitutiva.

7. Entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di estinzione il legale rappresentante dell'Istituzione effettua la consegna dei beni al Comune destinatario mediante verbali di consegna sottoscritti dal legale rappresentante dell'Istituzione estinta e dal sindaco del Comune. In caso di inottemperanza la Regione nomina un commissario che vi provvede in via sostitutiva.

8. In caso di estinzione il personale e il patrimonio è trasferito al Comune dove l'Istituzione svolge o ha svolto la parte prevalente della sua attività. Il patrimonio è trasferito al Comune con vincolo di destinazione ai servizi sociali. Il Comune subentra nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo all'Istituzione estinta.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7
(Potere sostitutivo)

1. Qualora le Istituzioni omettano di compiere gli atti previsti ai fini della loro trasformazione entro il termine prescritto dall'articolo 2, comma 1, la Giunta regionale assegna all'Istituzione inadempiente un termine di 30 giorni, decorso infruttuosamente il quale nomina un Commissario che vi provvede in via sostitutiva.

2. In caso di accertata impossibilità a procedere alla trasformazione dell'Istituzione ai sensi della presente legge, il Commissario ne propone l'estinzione ai sensi dell'articolo 6.



Consiglio Regionale della Campania

Sezione II
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Art. 8
(Trasformazione in Azienda)

1. La trasformazione in Azienda è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale cui è rimesso l'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche che consentono la trasformazione. A tal fine l'Istituzione presenta un'istanza di trasformazione nel rispetto dei termini, delle procedure e delle modalità disciplinate dal regolamento di attuazione di cui all'art. 1, comma 2.

2. Qualora la Giunta regionale accerti l'assenza dei requisiti e delle caratteristiche che consentono la trasformazione in Azienda ne dà comunicazione all'istituzione che nel termine di 30 giorni presenta istanza per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato nei modi e nelle forme di cui al regolamento di attuazione delle disposizioni del presente capo. Decorso inutilmente il predetto termine, la Regione nomina un commissario che vi provvede in via sostitutiva.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9
(Autonomia ed organizzazione)

1. L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, e gode di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
2. L'Azienda informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.
3. L'Azienda si uniforma al principio della separazione tra i poteri di indirizzo e programmazione che spettano agli organi di governo e che comprendono la definizione degli obiettivi, dei piani e dei programmi, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuiti al Direttore.
4. L'Azienda svolge la propria attività nel campo socio-assistenziale ispirandosi a criteri di collaborazione con gli Enti che partecipano alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. A tale fine si inserisce nella programmazione dei Piani di zona secondo le direttive regionali e concorre a garantirne l'attuazione.
5. Nell'ambito della sua autonomia l'Azienda pone in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale e di ambito.
6. L'Azienda subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi della o delle Istituzioni trasformate.
7. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica ed è disciplinato ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 207/2001.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10
(Organi di governo)

1. Sono organi di governo della Azienda il Consiglio di Amministrazione e il Presidente. La composizione e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nonché la titolarità del potere di nomina dei componenti del collegio sono stabilite dallo statuto dell'Azienda. Il Consiglio di Amministrazione è composto di almeno tre componenti ed è costituito con provvedimento della Regione previo accertamento del rispetto del dettato statutario.

2. Il Presidente, nominato con le modalità previste dallo statuto dell'Azienda, ha la legale rappresentanza dell'Azienda e svolge le funzioni attribuite dallo statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di controllo dell'azione amministrativa e della gestione. Esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e, in particolare,:

- a) definisce gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e detta le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- b) verifica l'efficacia e la rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa e della gestione agli indirizzi deliberati;
- c) approva le modifiche statutarie;
- d) adotta, entro tre mesi dal suo insediamento, il regolamento di organizzazione che disciplina i requisiti e le modalità di assunzione del personale, determina gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi di governo, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, nonché le competenze spettanti al Direttore, definisce ogni altra funzione organizzativa;
- e) approva, entro tre mesi dal suo insediamento, il regolamento di contabilità;
- f) provvede alla nomina del direttore e dei revisori dei conti nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dal presente capo e dal regolamento di attuazione, nonché dallo statuto dell'Azienda;
- g) approva i bilanci e il conto consuntivo;
- h) delibera la dimissione e l'acquisto dei beni nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

4. Il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado, fatta eccezione per i provvedimenti di natura normativa regolamentare e per quelli di carattere generale.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 11
(Incompatibilità)**

1. La carica di Presidente e di consigliere è incompatibile con la carica di:
 - a) presidente, assessore, consigliere regionale o provinciale, sindaco ed assessore comunale, nonché di presidente e di assessore delle Comunità Montane;
 - b) amministratore dell'ente gestore dei servizi socio-assistenziali;
 - c) direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale di riferimento;
 - d) amministratore e dirigente di Enti o organismi con cui sussistano rapporti economici o di consulenza con l'Azienda.

2. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione:
 - a) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
 - b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
 - c) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
 - d) chi abbia lite pendente con l'azienda o abbia debiti liquidi nei suoi confronti, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda.

3. Nella seduta di insediamento il Consiglio di Amministrazione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione dei propri componenti e dichiara la loro decadenza quando sussista una delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo e dallo statuto dell'Azienda.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12
(Gestione dell'Azienda)

1. La gestione finanziaria e tecnica dell'Azienda e la sua attività amministrativa, ivi compresa l'organizzazione e la gestione del personale, sono affidate ad un Direttore nominato, sulla base dei criteri stabiliti dallo statuto, dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori della dotazione organica con contratto di diritto privato di durata determinata non superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo nomina e con atto motivato in relazione all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.

2. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Azienda perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. E' responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o di mancato raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13
(Revisori dei conti)

1. Lo statuto dell'Azienda prevede un organo di revisione contabile e ne disciplina la composizione, le modalità di nomina e la durata in carica.
2. I revisori sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili e tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
3. Lo statuto può prevedere l'affidamento della revisione economico- finanziaria ad una società specializzata nel caso di aziende la cui entità patrimoniale ed il cui volume di bilancio sia superiore a € 500.000,00.
4. I revisori cessano dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni o per sopravvenuta causa di incompatibilità. Essi non sono revocabili salvo inadempienza.
5. Non possono essere nominati revisori i componenti degli organi amministrativi dell'Azienda ed i suoi dipendenti, nonché i dipendenti della Regione, della Provincia, dei Comuni associati nell'ambito territoriale ove l'Azienda svolge le proprie attività.
6. I revisori dei conti svolgono le funzioni attribuite dagli statuti delle singole Aziende ed in particolare:
 - a) rendono i pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio;
 - b) assicurano la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, alla effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
 - c) relazionano sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione;
 - d) attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
 - e) effettuano verifiche di cassa con cadenza trimestrale.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 14
(Statuto)**

1. Lo statuto è approvato con Decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Lo statuto Indica la denominazione e la sede legale dell'Azienda ed inoltre:

- a) specifica le finalità istituzionali;
- b) definisce i limiti territoriali nei quali l'Azienda può estendere la sua attività;
- c) disciplina la composizione, la titolarità del potere di nomina dei singoli componenti, la durata in carica, i poteri ed il funzionamento degli organi di governo nel rispetto delle disposizioni del presente Capo e del regolamento di attuazione;
- d) disciplina le modalità di nomina del Presidente;
- e) stabilisce i requisiti per accedere alla carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione;
- f) determina i criteri e definisce le modalità e le procedure di nomina del Direttore disciplinandone le relative attribuzioni;
- g) contiene le disposizioni contabili;
- h) specifica la composizione e la consistenza del patrimonio;
- i) disciplina la composizione, le modalità di nomina e la durata in carica ed il funzionamento dell'organo di revisione contabile;
- j) prevede la distinzione tra i poteri di governo, che spettano agli organi di amministrazione, e poteri di gestione amministrativa, che sono attribuiti al Direttore;
- k) assicura l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi di lavoro.

2. Le modifiche statutarie sono trasmesse a cura del Presidente alla Giunta regionale, corredate dal parere, obbligatorio ma non vincolante, del Comune ove ha sede legale l'Azienda. Il Comune rende il parere di competenza entro il termine di 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevolmente espresso. Le modifiche statutarie proposte entrano in vigore e sono approvate con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta regionale che ne verifica la conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 15
(Contabilità)

1. Il regolamento di attuazione delle disposizioni del presente capo detta i criteri generali in materia di contabilità delle Aziende, e di utilizzo degli utili.
2. L'Azienda provvede all'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio economico preventivo annuale relativo all'esercizio successivo, del conto consuntivo, ed è tenuta, altresì, a predisporre annualmente il bilancio sociale.
3. L'Azienda approva il regolamento di contabilità con le modalità previste dal regolamento di attuazione delle disposizioni del presente capo
4. Accanto alla tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità le Aziende sono tenute a rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità. Le Aziende, nell'ambito della propria autonomia, si dotano di strumenti di controllo di regolarità amministrativa, contabile e di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5. La Giunta regionale esercita sulle Aziende, anche per il tramite dei Comuni e Province interessate, il controllo sull'amministrazione e sulla qualità delle prestazioni erogate.
6. Le Aziende trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e di ambito.
7. Con il regolamento di attuazione sono disciplinate le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione delle Aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 16
(Patrimonio)

1. Il patrimonio delle Aziende è costituito dai beni mobili ed immobili che appartenevano all'Istituzione al momento della trasformazione, nonché dai beni a qualunque titolo conseguiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. I beni mobili ed immobili, che le Aziende destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile delle stesse. Essi sono soggetti alla disciplina dell'articolo 828, comma 2 del codice civile.

3. All'atto della trasformazione le Istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni mobili ed immobili che dovrà essere trasmesso alla Giunta regionale, indicando, in particolare, la dotazione patrimoniale originaria, gli eventuali atti di alienazione, di dismissione di acquisizione o di disposizione dei beni succedutisi nel tempo, la dotazione patrimoniale attuale. Le Istituzioni sono tenute a segnalare i beni immobili di particolare valore storico e monumentale ed i beni mobili aventi particolare pregio artistico.

4. La destinazione dei beni mobili ed immobili, rientranti nel patrimonio indisponibile delle Aziende, e gli eventuali atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui beni immobili, nonché su quelli mobili di particolare pregio storico o artistico di proprietà dell'Azienda sono disciplinati dall'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 207/2001.




Consiglio Regionale della Campania

Art. 17
(Estinzione)

1. Le Aziende che hanno esaurito i fini statutari o quelle i cui fini statutari non siano più conseguibili, quelle per le quali non sussistono le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale, sono estinte con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta secondo le modalità e procedure previste dall'articolo 6.

2. Al fine di ripristinare le attività istituzionali ed evitare l'estinzione, le Aziende nei casi previsti dal comma precedente, possono proporre alla Giunta regionale la modifica delle finalità statutarie o un piano di risanamento, prevedendo anche la fusione con altre aziende operanti nel suo stesso ambito territoriale, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione del presente capo.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 18

(Scioglimento del Consiglio di amministrazione e commissariamento)

1. Nei casi di inattività, di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento e di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale delle Aziende, di mancata approvazione nei termini prescritti del bilancio economico preventivo annuale, del conto consuntivo e del bilancio sociale si procede previa diffida e allo scioglimento dell'organo di amministrazione dell'Azienda ed alla nomina di un commissario. I provvedimenti di scioglimento e commissariamento sono adottati con decreto del presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Si provvede altresì alla nomina di un commissario qualora non si proceda alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione nei termini previsti dal d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 luglio 1994, n. 444.